



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**LICEO GINNASIO STATALE "L. MANARA"**

00152 ROMA – VIA BASILIO BRICCI, 4 – Fax 06/67663900 Tel. 06/121127825  
XXIV DISTRETTO - RMPC14000N – sito: <http://www.liceomanara.it/> – email: [rmpc14000n@istruzione.it](mailto:rmpc14000n@istruzione.it)

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

## PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento del Liceo Ginnasio Statale “Luciano Manara” è ispirato ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana (con particolare riguardo per gli articoli 3, 33, 34) e dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” (DPR n.249/98 e DPR n.235/07). Esso si prefigge di conseguire l’obiettivo di una libera e democratica convivenza di tutte le componenti della scuola, fondata sul consenso e sulla certezza dei diritti e dei doveri ed è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto. Scopo della comunità scolastica, articolata nelle sue componenti, ognuna con pari dignità e nella diversità dei ruoli, è quella di garantire la formazione alla cittadinanza e lo sviluppo della personalità e delle potenzialità di ciascuno studente, nella garanzia del diritto allo studio, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale, consentendo a ciascuno libertà di espressione, di pensiero e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età, nazionalità, provenienza e condizione. Gli organi collegiali di autogoverno, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e dei reciproci rapporti, hanno il compito di promuovere e favorire ogni iniziativa di crescita culturale e formativa e di vigilare contro ogni forma di autoritarismo e di intolleranza.


Il Regolamento deve avere la più ampia diffusione e condivisione possibile da parte di tutte le componenti dell’Istituto e in particolare degli studenti e delle loro famiglie: a questo scopo esso è a disposizione (pubblicato sul sito web della Scuola o in formato cartaceo per chi ne faccia richiesta) di genitori e studenti.

## VALIDITA’ E DURATA

Il presente Regolamento, la cui emanazione, a norma dell’art. 10 del T.U.297/94, è di competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua approvazione, affissa all’Albo di Istituto e pubblicata sul sito web.

## NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme, al codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed ai contratti di lavoro, nonché alle delibere emanate dal Consiglio di Istituto e non abrogate.



## **Titolo I**

### **CAPO I – STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI**

#### **Art. 1 Consiglio di Istituto (C.d.I.)**

1. La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati negli articoli 8-10 del Testo Unico 16 aprile 94, dal D.I. n. 44 01/02/2001, nel CCNL/06, nonché nelle C.M. ed O.M. emanate dall'autorità scolastica. E' composto da 19 membri, 18 eletti per un triennio: 4 genitori, 8 Docenti, 4 studenti, 2 membri del personale ATA; il Dirigente Scolastico è membro di diritto.
2. Il consiglio di Istituto disciplina la propria attività per mezzo di un apposito Regolamento operativo (**vedi allegato n. 1**)
3. L'attività negoziale e gestionale delle risorse umane ed economiche è di competenza del Dirigente Scolastico.

#### **Art. 2 Giunta Esecutiva (G.E.)**


1. Viene eletta all'interno del Consiglio di Istituto con il compito di proporre il programma finanziario annuale, di preparare i lavori, di formulare proposte da sottoporre all'approvazione del C.d.I. e di eseguirne le delibere. E' composta dal D.S., dal D.S.G.A. e da quattro membri eletti dal Consiglio di Istituto, uno per ogni componente (docenti, genitori, studenti e personale ATA).
2. È presieduta dal Dirigente Scolastico.
3. Può sentiti i suoi componenti dotarsi di un regolamento interno.

#### **Art. 3 Organo di garanzia (O.d.G.)**

1. L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art. 5 comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno 98- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), è composto da due docenti, un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori, ed è presieduto dal D.S.
2. L'O.d.G. è competente per decidere in via definitiva sui conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e sui ricorsi riguardanti l'applicazione delle sanzioni disciplinari diverse dalle sospensioni presentati entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione di irrogazione.
3. E' convocato dal D.S. entro dieci giorni dalla ricevuta del ricorso da parte dello studente maggiorenne o dell'esercente la patria potestà del minore.
4. L'O.d.G. decide nella prima votazione a maggioranza qualificata dei due terzi con voto palese, successivamente a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa l'astensione.

#### **Art. 4 Collegio dei Docenti (C.D.)**

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato ed è presieduto dal D.S.
2. Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
4. Ha potere deliberante su tutte le materie che riguardano il funzionamento didattico dell'Istituto, elabora proposte di sperimentazione e di aggiornamento e valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati.
5. Il Collegio dei docenti può organizzare la propria attività articolandosi per Commissioni e Dipartimenti, di cui possono far parte, a solo titolo consultivo, oltre ai membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
6. Le Commissioni, presiedute dal D.S., o da un suo delegato sono organizzate intorno a particolari settori o tematiche, ed hanno funzione preparatoria delle deliberazioni del C.D.
7. I Dipartimenti sono organi composti da docenti della medesima disciplina o discipline affini ed hanno i seguenti compiti:
  - programmare gli obiettivi disciplinari ed i contenuti minimi comuni, individuando le competenze e le conoscenze in linea con gli assi culturali dell'obbligo scolastico;
  - progettare attività di accoglienza e di acquisizione del metodo di studio;
  - elaborare la programmazione didattica annuale di dipartimento e concordare le tipologie delle prove di verifica e gli eventuali criteri specifici di valutazione;
  - progettare itinerari per visite didattiche, lezioni differite, viaggi di istruzione, scambi con classi di altri Paesi e partecipazione a concorsi;
  - proporre e coordinare le attività di aggiornamento;
  - formulare progetti curriculari;



- coordinare le proposte di acquisto dei sussidi didattici;
- provvedere al monitoraggio *in itinere* dell'attività didattica e dei progetti curriculari programmati;
- predisporre specifiche modalità e materiali di recupero e di sostegno;
- collaborare con i docenti incaricati di Funzione Strumentale nel lavoro di revisione e aggiornamento del P.O.F.

#### **Art. 5 Comitato di valutazione del servizio dei docenti**

1. Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal D.S.:
  - in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati, a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
  - alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438- 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
  - ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. Il Comitato deve comunque programmare almeno una riunione nel periodo finale dell'anno scolastico.
3. Al Comitato possono, su delega del Dirigente Scolastico, essere demandati compiti di valutazione dei *curricula* professionali dei docenti per l'individuazione delle Funzioni Strumentali e degli esperti esterni chiamati a svolgere particolari attività deliberate nel POF.


#### **Art. 6 Consigli di classe (C.d.C.)**

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, dai due rappresentanti degli studenti e dai due rappresentanti dei genitori eletti nelle relative assemblee di classe all'inizio di ogni anno scolastico ed è presieduto dal D.S. ovvero da un docente su delega del DS. Il rappresentante dei genitori, una volta eletto, dà automaticamente il consenso a fornire il proprio indirizzo e-mail al Presidente del Consiglio di Istituto e al Presidente del Comitato Genitori. (*comma approvato 13.02.2017*)
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le competenze riguardanti il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari e la valutazione periodica e finale degli alunni vengono esercitate con la sola presenza dei docenti.
4. I Consigli di classe, tra gli altri compiti, in particolare :
  - rilevano la situazione di partenza delle singole classi valutando i risultati di eventuali test d'ingresso;
  - elaborano il piano di lavoro annuale specificando le finalità, gli obiettivi, i contenuti, i metodi ed i criteri di verifica e valutazione e programmano le opportune strategie d'intervento finalizzate al riequilibrio ed al consolidamento delle conoscenze e delle competenze;
  - illustrano ai genitori e agli studenti il piano programmatico assumendo suggerimenti e valutazioni (mese di novembre);
  - propongono le adozioni dei libri di testo;
  - eseguono la verifica della programmazione e valutano l'andamento didattico disciplinare delle classi;
  - provvedono agli scrutini intermedi e finali (solo componente docenti).

## **CAPO II PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 7 Assemblea e Comitato dei genitori**

1. I genitori possono chiedere di riunirsi in assemblea di istituto e di classe nei locali della scuola. Il Dirigente Scolastico concorda con i richiedenti data, ora e locale della riunione e ne dà comunicazione ai rappresentanti dei genitori tramite il sito web del Liceo e l'affissione all'Albo di Istituto con l'indicazione degli argomenti all'o.d.g. (Art.15 TU).
2. Per il proprio funzionamento l'Assemblea elegge un Presidente e può darsi un regolamento.
3. Il Dirigente scolastico può, di propria iniziativa, convocare le assemblee dei genitori di classe e di istituto e il comitato genitori per sottoporre loro problematiche relative alle classi o richiedere pareri e proposte su argomenti e progetti che vanno valutati ed adottati dagli organi dell'Istituto.
4. Il Dirigente Scolastico ed i docenti possono partecipare con diritto di parola alle Assemblee dei genitori.
5. Il Comitato dei genitori è costituito da tutti i genitori eletti nei Consigli di classe ed è aperto alla partecipazione di tutti i genitori degli studenti del Liceo.
6. Le due rappresentanze hanno il compito di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita dell'Istituto e di elaborare indicazioni e proposte da sottoporre alla valutazione degli altri organi collegiali senza interferire nelle loro competenze.



### **Art. 8 Assemblee e Comitato studenteschi**

1. L'art. 13 del D.L.vo 297/94 c.1 riconosce alle assemblee studentesche il valore di "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".

#### **Assemblea di classe**


2. Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe; la convocazione è vistata dal D.S., cui deve pervenire la richiesta almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento, tramite i rappresentanti di classe o la maggioranza di essa. La richiesta deve contenere l'o. d. g., l'indicazione dell'orario d'inizio e di fine e deve essere controfirmata per presa d'atto dai docenti che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell'assemblea stessa.
3. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, nel limite di due ore. Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee di classe nel mese conclusivo delle lezioni.
4. Gli studenti dovranno redigere un verbale dell'assemblea che dovrà essere consegnato al Coordinatore di classe.
5. Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall'aula. Il docente dell'ora, tenuto alla vigilanza, rimane nelle immediate vicinanze della classe ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, può restare nell'aula.

#### **Assemblea di Istituto**

6. È costituita da tutti gli studenti del Liceo iscritti a frequentare nell'anno in corso.
7. L'Assemblea di Istituto è comunicata al D.S. dal Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti dell'istituto in forma scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell'o.d.g. e del nominativo del Presidente dell'Assemblea, che assume la responsabilità del corretto svolgimento della stessa. Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione.
8. Nel caso che la programmazione dell'assemblea preveda l'intervento di esperti esterni, non più di quattro volte nell'arco dell'anno scolastico, nella comunicazione devono essere indicati i temi di intervento ed i nominativi degli invitati. Tale elenco deve essere sottoposto all'autorizzazione del C.d.I.
9. Gli studenti ed i genitori vengono informati dell'avvenuta convocazione mediante circolare del Dirigente Scolastico.
10. È consentita una Assemblea di Istituto al mese (escluso il mese finale dell'a.s.) nel limite delle ore di lezione di una giornata; non è possibile frazionare la durata di un'assemblea mensile in più giorni dello stesso mese.
11. L'Assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana ed ha luogo in Aula Magna o in altro locale interno alla scuola, scelto sulla base dell'effettivo numero dei partecipanti.
12. Una seconda assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali e dietro assunzione di responsabilità da parte del Comitato studentesco e/o del Presidente dell'Assemblea.
13. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
14. L'Assemblea si dà un Regolamento ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 297/94.
15. L'Assemblea elegge un moderatore, che si fa garante del regolare svolgimento della stessa.
16. Gli studenti dovranno redigere un verbale dell'assemblea che dovrà essere consegnato all'Ufficio di Presidenza.
17. Il D.S. o un suo delegato ha potere di intervento e di scioglimento dell'Assemblea nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
18. La partecipazione degli studenti è essenziale per un proficuo confronto ed un'efficace realizzazione delle finalità educative dell'Assemblea stessa; gli alunni che intendono partecipare all'assemblea non potranno abbandonare la scuola fino al termine dei lavori.
19. Il D.S. e gli insegnanti possono partecipare con diritto di parola alle assemblee studentesche.

#### **Comitato studentesco**

20. Il Comitato Studentesco è costituito dagli studenti rappresentanti di classe e di Istituto.
21. Hanno diritto al voto soltanto i membri effettivi, cioè i rappresentanti di classe e di Istituto; le mozioni vengono approvate a maggioranza relativa.
22. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, il Comitato ne può svolgere altri eventualmente affidatigli dall'Assemblea studentesca di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
23. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di Istituto, il D. S. può consentire di volta in volta l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco.
24. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, eletti tra i rappresentanti degli studenti, si fanno garanti di una gestione democratica dell'assemblea che si avvalga del contributo di tutti.
25. La seduta può aver luogo anche in assenza del Presidente.



26. Tutte le decisioni da prendere a livello studentesco devono essere discusse, qualora sia possibile, in prima istanza nel Comitato e successivamente essere votate in Assemblea plenaria.
27. Il C.S. viene convocato dal Presidente o dagli studenti rappresentanti al C.d.I. o dalla maggioranza dei suoi componenti tramite richiesta scritta al D.S., nella quale siano specificate la data, l'ora e l'o.d.g. della seduta. La richiesta deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione ed i rappresentanti vengono avvertiti mediante apposita circolare della Presidenza.
28. Il C.S. approva proposte da presentare all'Assemblea e conseguentemente al C.d.I. o al D.S.

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA**

### **Art.9 Orario delle lezioni**

1. Le lezioni, della durata di 60 minuti, hanno inizio alle ore 8.30. L'accesso all'Istituto e alle aule avviene nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni e quindi dalle ore 8.20 e comunque non oltre le ore 8.35.
2. L'intervallo ha la durata di venti minuti, fra le 11,20 e le 11,40, e si svolge all'interno degli spazi della scuola.
3. Le lezioni terminano di norma fra le ore 12.30 e le 14.30, secondo il quadro-orario di ciascuna classe.
4. L'entrata posticipata e l'uscita anticipata di una o più classi sono autorizzate dalla Presidenza quando ricorrono motivi di forza maggiore e comunque quando non sono possibili sostituzioni di docenti assenti. Di esse è data comunicazione agli studenti dalla Presidenza, con almeno un giorno di anticipo. La comunicazione deve essere annotata sul registro di classe e deve essere esibita, in caso di uscita anticipata, dagli studenti minorenni al docente di classe, firmata da uno dei genitori. Gli studenti inadempienti non sono autorizzati all'uscita dall'Istituto.
5. Il docente della prima ora farà rispettare rigorosamente l'orario di inizio e il docente della seconda ora registrerà puntualmente ritardi e assenze.

### **Art. 10 Obbligo di frequenza**

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR 122/2009 – *Regolamento sulla valutazione*).
2. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale delle lezioni curriculari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione (CM 20 del 4 marzo 2011). Tale monte ore è quantificabile come segue: classi del biennio (ordinamento) 891 ore; classi del biennio (AUREUS) 957 ore; classe del biennio (CAMBRIDGE) 990 ore; classi del triennio 1023 ore. Vanno sottratte 33 ore nel caso in cui non ci si avvalga dell'insegnamento della religione cattolica. Il limite minimo è pertanto stabilito come segue: classi del biennio ordinamento: **668 ore**; classi del biennio AUREUS **717 ore**; classi del biennio CAMBRIDGE **742 ore**; classi del triennio: **767 ore**. Nel caso in cui non ci si avvalga dell'insegnamento della religione cattolica, i limiti sono i seguenti: classi del biennio ordinamento: **643 ore**; classi del biennio AUREUS **693 ore**; classi del biennio CAMBRIDGE **717 ore**; classi del triennio: **742 ore**.
3. Il Collegio dei docenti ha stabilito la possibilità per ciascun Consiglio di classe di derogare a tale limite per motivati problemi di salute, o di gravi e documentati problemi familiari, *“a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”* (DPR 122 cit.).

### **Art. 11 Giustificazioni delle assenze**

1. Ai genitori, o a chi ne fa le veci, è fatto obbligo di ritirare in segreteria, all'inizio di ogni anno scolastico, il libretto delle giustificazioni, depositando le proprie firme. Si accettano solo le giustificazioni con firma depositata.
2. Le assenze degli studenti devono essere giustificate al rientro a scuola, sull'apposito libretto. Gli studenti maggiorenni giustificano con firma propria. Le assenze dalle lezioni vengono annotate sul Registro di classe e sui registri personali dei docenti.
3. Gli studenti sprovvisti di giustificazione sono tenuti a presentarla entro il giorno successivo; in caso di reiterato comportamento manchevole possono essere applicate sanzioni disciplinari; gli allievi possono essere ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore/affidatario.
4. Quando l'assenza supera i cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), la giustificazione sul libretto deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti l'idoneità dello studente a riprendere la frequenza delle lezioni, qualunque sia la causa dell'assenza.
5. In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, lo studente ne richiederà uno nuovo in segreteria dietro pagamento di € 5,00: su di esso saranno annullati gli spazi relativi alle giustificazioni di ingresso in ritardo e di uscita anticipata già utilizzate.



#### **Art. 12 Ingressi in ritardo**

1. Gli studenti che giungono a scuola in ritardo possono essere ammessi in classe alla seconda ora soltanto con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Il ritardo viene annotato sul registro di classe e deve essere giustificato sul libretto delle giustificazioni, il giorno stesso o il giorno seguente, dai genitori o dallo stesso studente, se maggiorenne. Non sono consentiti ingressi oltre l'inizio della seconda ora, se non per documentati motivi di salute.
2. Gli ingressi in ritardo non possono essere più di dieci durante l'intero anno scolastico; raggiunto tale numero, l'ingresso in classe non è consentito: lo studente per tutta la durata della giornata, svolge in tal caso attività individuale di studio in Biblioteca e potrà essere riammesso alle lezioni solo se accompagnato dai genitori; tale violazione delle regole è presa in considerazione per l'attribuzione del voto di comportamento.
3. Gli studenti pendolari possono vedersi riconosciuta una tolleranza fino a 20 ritardi annui a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dei genitori, autorizzata dal Dirigente Scolastico. Tale autorizzazione viene annotata sul libretto delle giustificazioni.
4. Nell'ultimo mese di scuola sono sospese le entrate posticipate.

#### **Art. 13 Permessi di uscita anticipata**

1. Gli studenti possono lasciare il Liceo prima del termine dell'attività scolastica solo in caso di effettiva necessità. Tali permessi di uscita anticipata, non più di dieci nell'arco dell'anno scolastico, sono accordati agli alunni minorenni dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori solo in presenza di un genitore o di persona legalmente delegata: se la delega non è stata depositata in Segreteria all'inizio dell'anno scolastico, la scuola riconosce come delegato della famiglia altro adulto che esibisca delega scritta del genitore con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore depositario della firma sul libretto di giustificazioni. Gli studenti maggiorenni possono fare richiesta di uscita anticipata direttamente alla Presidenza; le uscite, non sono comunque consentite prima delle h.11.30 salvo documentati motivi di salute.
2. Gli alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica, se minorenni solo se autorizzati dal genitore/affidatario all'uscita dalla scuola, con relativa annotazione trascritta sul libretto delle giustificazioni, lasciano l'edificio solo dietro esibizione dello stesso e rientrano 5 minuti prima dell'ora successiva.
3. Nell'ultimo mese di scuola sono sospese le entrate posticipate e le uscite anticipate.

#### **Art.14 Divieto di fumo**

1. A norma di legge è vietato fumare in tutti gli spazi dell'Istituto (aule, corridoi, scale, bagni, palestre, scale anti incendio, cortile interno); sui piani sono affissi i relativi cartelli di divieto.
2. Tutti sono tenuti a rispettare tale direttiva secondo le modalità previste nel regolamento sul divieto di fumo approvato dal Consiglio di Istituto.
3. I trasgressori incorrono nelle sanzioni amministrative previste dalla Legge,
4. Il personale è soggetto anche alle sanzioni disciplinari previste dal Codice di Comportamento per i Pubblici Dipendenti.

#### **Art.14 bis Divieto di accesso al vialetto tra il cancello d'ingresso e la palestra con mezzi non condotti al passo (approvato 26.10.2016)**

1. E' fatto divieto di accedere al vialetto tra il cancello di ingresso e la palestra con qualunque tipo di veicolo non condotto al passo dall'utente.

#### **Art. 15 Risarcimento dei danni**

5. La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli studenti, dei docenti e dei collaboratori scolastici.
6. Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni che ad essa possono essere arrecati anche con scritte sui muri e deterioramento delle suppellettili.
7. Il risarcimento dell'eventuale danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare.
8. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all'autorità giudiziaria e regolati secondo la legislazione vigente.
9. Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici gli alunni sono tenuti a non imbrattare le aule ed i servizi ed a lasciare i resti della colazione (carte, bicchieri, lattine ecc.) negli appositi cestini portarifiuti.
10. L'Istituzione scolastica non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

#### **Art. 16 Criteri per la formazione delle classi (approvato 30 giugno 2017)**

**Il Consiglio di Istituto indica i seguenti criteri per la formazione delle classi quarte ginnasio (l'ordine indica la successione in cui vengono applicati).**



1. Scelta dei corsi Aureus, Cambridge, Liceo Classico per la matematica, Liceo Classico per le lingue
2. Distribuzione equa degli alunni sulla base della valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado
3. Distribuzione equa di maschi e femmine per facilitare l'integrazione e l'andamento didattico della classe
4. Numero equilibrato di alunni tra le varie classi
5. Distribuzione equa alunni diversamente abili o con DSA certificati (disturbi specifici di apprendimento)
6. Valutazione delle singole fattispecie degli alunni con BES (bisogni educativi speciali)
7. Distribuzione equa di alunni non ammessi alla classe successiva;
8. Accoglimento della richiesta di essere inseriti nella medesima classe con un solo altro studente, solo se tale richiesta è reciproca
9. Gli alunni che hanno fratelli o sorelle iscritti nel Liceo nell'anno scolastico in corso, hanno diritto all'assegnazione alla sezione da questi frequentata, a richiesta dei genitori.

**Art. 16 bis Criteri per l'accorpamento di classi (l'ordine indica la successione in cui vengono applicati)  
approvato 27 maggio 2014)**

Nel caso sia necessario procedere alla soppressione di una classe, si adottano i seguenti criteri:

1. individuazione della classe tra quelle con il minor numero di allievi;
2. giudizio motivato espresso dal Consiglio della classe o delle classi interessata/e, in merito a profitto, impegno, partecipazione, comportamento e qualità delle relazioni, tenuto conto delle sperimentazioni didattiche in atto.
3. In occasione di smistamento di classi, il DS convocherà le famiglie degli studenti interessati.

**Art. 17 Criteri per la formulazione dell'orario scolastico (approvato 27 maggio 2014)**

Ferma restando la piena discrezionalità del D.S., cui spettano le decisioni in materia di gestione organizzativa e delle risorse umane e strumentali, i criteri generali seguiti per la formulazione dell'orario scolastico sono i seguenti:


1. Funzionalità didattica dell'orario, in virtù di una distribuzione razionale delle ore di lezione per ogni disciplina durante la settimana;
2. Richieste di gruppi di singoli docenti o di più docenti della stessa disciplina o di discipline diverse, connesse con particolari progetti didattici.
3. Richieste personali dei docenti.

**Art. 18 Criteri per l'assegnazione dei Docenti alle classi (approvato 30 giugno 2017)**

Ferma restando la piena discrezionalità del D.S., cui spetta l'assegnazione delle cattedre, i criteri generali seguiti per l'assegnazione dei docenti alle classi sono i seguenti: il Ds assegnerà i docenti alle classi tenendo conto di eventuali proposte dei Dipartimenti se condivise dal DS, della continuità didattica, della valutazione di compatibilità ambientale, della disponibilità e competenza dei docenti rispetto ai progetti didattico - culturali in corso nelle singole classi, delle eventuali richieste motivate degli interessati, compatibili con le indicazioni di cui sopra.

**Art.19 Criteri generali delle attività integrative ed aggiuntive (approvato 27 maggio 2014)**

1. La programmazione delle iniziative complementari ed integrative avviene dietro presentazione di idoneo progetto elaborato dagli studenti, dai docenti, dai genitori, dal personale ATA e dalle realtà territoriali e/o in concorso tra loro.
2. Tali progetti sono preceduti da un'analisi dei bisogni dell'utenza; per la loro approvazione è preso in considerazione un numero minimo di partecipanti, che devono provenire da almeno 3 classi di tre sezioni diverse. Qualora si verificasse *in itinere* una consistente riduzione - quantificabile nel 50% - del numero di studenti **frequentanti**, il docente responsabile dell'attività è tenuto a darne comunicazione al D.S.
3. Per la realizzazione delle attività integrative e aggiuntive le famiglie possono essere chiamate a corrispondere un contributo.
4. I progetti con tematiche affini confluiscono all'interno di un'unica progettazione per evitare la frammentazione dell'offerta formativa.
5. L'iscrizione ai corsi di ampliamento del curriculum scolastico è volontaria ed è effettuata dallo studente all'atto dell'iscrizione e/o all'inizio dell'anno; il rilascio dell'attestato con le conoscenze e le competenze acquisite è subordinato alla frequenza di almeno il 75% dell'orario complessivo previsto dal progetto. Lo studente che, senza giustificato motivo, abbandoni la frequenza non è ammesso a frequentare altri corsi nel medesimo anno scolastico.
6. Il consiglio della classe a cui lo studente appartiene, esprime parere vincolante sulla partecipazione degli allievi alle attività integrative e aggiuntive (compresi viaggi di istruzione scambi culturali e stage all'estero).
7. Gli stessi alunni nel corso dell'anno non possono partecipare a più di una attività che preveda l'assenza individuale o per piccoli gruppi dalle lezioni in orario curricolare. Il consiglio di classe può prevedere delle deroghe, sulla base della particolare valenza culturale dell'impegno e/o del merito del singolo allievo.






### **Art. 20 Corsi di recupero e di sostegno (approvato 27 maggio 2014)**

(O.M. art. 2, c. 1. Le attività di recupero costituiscono una parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente. c. 2. Esse sono programmate ed attuate dai Consigli di classe sulla base di criteri didatticometodologici definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto.

1. Le presenti indicazioni sono formulate sulla base dell'O.M. n. 92/2007 e pertanto suscettibili di modificazioni a seguito di nuove disposizioni ministeriali. Fatta salva la competenza didattico-disciplinare del Collegio dei Docenti in ordine ai contenuti ed alle metodologie didattiche da utilizzare e all'identificazione degli studenti da indirizzare alla frequenza dei suddetti corsi da parte del Consiglio di classe, i corsi di recupero per il saldo del debito scolastico e quelli per il sostegno durante l'anno scolastico si svolgeranno tenendo presenti le seguenti indicazioni:
2. *Indicazioni organizzative*
  - **Recupero del debito al termine degli scrutini finali ed attribuzione da parte del CdC della "sospensione di giudizio"**: i corsi di recupero si terranno in un'unica sessione entro il mese di agosto, secondo il calendario di fattibilità stabilito dal Collegio dei Docenti e dal DS.
  - **La verifica del recupero delle insufficienze** avverrà entro la prima settimana di settembre. I tempi e le modalità di organizzazione delle prove saranno rese note a studenti e famiglie contestualmente alla lettera di comunicazione di sospensione del giudizio.
  - **Attività di sostegno e di prevenzione dell'insuccesso scolastico**: Il Consiglio di Classe individua gli studenti tenuti a frequentare le attività di sostegno e recupero stabilite dal Collegio dei Docenti per colmare le carenze rilevate nello scrutinio del 1° periodo di valutazione.
3. *Criteri per lo svolgimento dei corsi*
  - Le attività di recupero delle carenze evidenziate nel corso dell'anno scolastico sono articolati, di norma, in moduli di minimo 6 ore per corso e si svolgeranno a partire dal mese di novembre e comunque tempestivamente rispetto al primo insorgere della difficoltà dell'alunno;
  - i corsi non possono essere tenuti per recuperare ritardi nello svolgimento dei programmi o per dare valutazioni;
  - i corsi non possono essere istituiti con un numero di alunni maggiore di 15;
  - quando a fruirne è chiamato più del 50% degli studenti della stessa classe, il docente è tenuto ad un recupero *in itinere* **senza attivazione di un corso apposito**.
  - Le prove di verifica, opportunamente predisposte, si svolgono di norma a conclusione del corso e in orario extra-curricolare.
  - I genitori/gli affidatari dello studente minorenni o l'alunno maggiorenne possono dichiarare per iscritto, con apposito modulo, di voler provvedere autonomamente al recupero, esonerandone quindi la scuola; resta inteso che gli studenti segnalati per la partecipazione ai corsi di recupero e/o sostegno sono comunque tenuti a sottoporsi a tutte le prove di verifica previste dal Liceo.
  - All'inizio dell'anno scolastico viene determinata, in sede di programmazione finanziaria annuale e di contrattazione integrativa, una previsione di budget per finanziare i corsi di recupero/sostegno.



### **Titolo III**

## **NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI**

#### **Art. 21 Permanenza nelle classi**


1. La permanenza nelle classi durante l'orario scolastico e la presenza alle lezioni e alle varie attività didattico-educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli insegnanti in servizio.
2. L'uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire in modo ordinato a cura dell'insegnante dell'ultima ora e con l'ausilio dei collaboratori scolastici.
3. La permanenza degli studenti nel Liceo, anche fuori dell'orario delle lezioni, deve essere costantemente improntata al rispetto del Regolamento di Istituto e della legislazione vigente. Tale permanenza non è comunque consentita tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività extrascolastiche alle quali hanno titolo a partecipare.
4. La distinzione tra bagni maschili e femminili deve essere osservata da tutti.
5. Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l'aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'insegnante; di norma non è consentita l'uscita a più di un alunno per volta.
6. Non è consentito agli alunni lasciare l'aula durante l'avvicendamento degli insegnanti alla fine delle rispettive ore di lezione.
7. L'accesso alla Presidenza, alla Segreteria ed alla Biblioteca è possibile soltanto negli orari stabiliti.
8. Durante il tempo della Ricreazione gli alunni possono usare come spazi di libera aggregazione i corridoi dei piani, le aule, il cortile interno, lo spazio antistante la palestra e l'aula studenti.
9. È vietato uscire dalla scuola senza autorizzazione.
10. In assenza del docente, gli studenti di norma, usufruiscono, di attività formative da parte di altri insegnanti ai quali possono chiedere di essere seguiti in uno studio individuale; a questo fine gli studenti, se anticipatamente avvertiti, portano libri di discipline diverse da quelle in orario.
11. In caso di assoluta impossibilità ad essere vigilati da docenti disponibili o in completamento d'orario, gli studenti possono essere fatti uscire anticipatamente previo preavviso alle famiglie, oppure possono essere disposte variazioni di orario. Tali variazioni vengono, nei limiti del possibile, comunicate per tempo alle famiglie. E' compito dei genitori informarsi preventivamente sulla regolarità o meno del servizio scolastico, controfirmando l'avviso sul diario scolastico.

#### **ART.22 Uso dei telefoni cellulari**


1. Durante le ore di lezione è proibito l'uso dei cellulari e di qualsiasi strumento di riproduzione multimediale, che devono, pertanto, rimanere rigorosamente spenti. Gli inosservanti sono sanzionati e l'apparecchio, ritirato dal docente, è trattenuto dal D.S. o dai suoi collaboratori per essere restituito al genitore dello studente.
2. Se l'utilizzo del cellulare avviene durante un compito in classe o una verifica, oltre ai provvedimenti di cui sopra, si procede all'annullamento della prova.
3. Gli studenti possono utilizzare il cellulare nelle ore di lezione solo in caso di estrema necessità ed urgenza di comunicare con la famiglia previo permesso esplicito dell'insegnante dell'ora.
4. Per quanto non previsto si rimanda alla Dir.Min. 104/2007.

#### **ART. 23- Sanzioni disciplinari**

Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari e l'individuazione dei comportamenti che danno luogo alle medesime, si rimanda al Regolamento disciplinare.



# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA



## Il Consiglio d'Istituto

### DELIBERA

*In ottemperanza alle disposizioni vigenti, il presente Regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.*

#### Art. 1 – Principi e finalità


1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, di appartenenza alla comunità scolastica, ed al ripristino di rapporti corretti all'interno del Liceo.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non può essere in nessun caso sanzionata né direttamente né indirettamente.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'istituto.
6. Le sanzioni che prevedano allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, con la presenza di tutte le componenti.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottate dal Consiglio di Istituto
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
9. Nei periodi di eventuale allontanamento, fino a 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa rimanere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa con regolarità.
10. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

#### Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere sempre un comportamento corretto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### Art. 3 – Violazioni

1. Si configurano come **mancanze lievi**:
  - a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
  - b) uscire dall'aula senza il preventivo permesso del docente;
  - c) non giustificare le assenze, non giustificare i ritardi; superare il limite stabilito di ritardi e uscite anticipate;
  - d) disturbare lo svolgimento delle lezioni ignorando i richiami del docente e impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
  - e) rientrare in classe in ritardo, senza giustificato motivo, dalla ricreazione o dai laboratori o dalla palestra;



- f) qualunque altro comportamento che arrechi disturbo al normale e ordinato svolgimento della attività scolastica.
2. Si configurano come **mancanze gravi**:
- a) utilizzare il telefono cellulare in classe durante le lezioni o i compiti in classe;
  - b) frequentare irregolarmente le lezioni senza giustificato e documentato motivo;
  - c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale ATA, dei compagni;
  - d) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
  - e) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola;
  - f) occupare, senza preventivo permesso da parte del Dirigente scolastico, un qualunque locale della scuola in orario scolastico o extrascolastico;
  - g) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona;
  - h) reiterare uno qualunque dei comportamenti scorretti previsti dal comma 1.
3. Si configurano come **mancanze gravissime**:
- a) insultare e umiliare i compagni, il personale scolastico, il pubblico; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano connesse con un pregiudizio razzista;
  - b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
  - c) compiere atti di violenza su persone;
  - d) compiere atti di vandalismo su cose;
  - e) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;
  - f) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
  - g) fare uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
  - h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione;
  - i) reiterare uno qualunque dei comportamenti scorretti previsti dal comma 2.

#### Art. 4 –Sanzioni

1. Le mancanze previste nell'art. 3 comma 1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero orale o scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione a cura della segreteria didattica.
2. Dopo il terzo rimprovero comminato dal docente, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui ai successivi commi.
3. Le mancanze gravi di cui all'art. 3 comma 2 *lettere a), b), c), d).* e la reiterazione delle mancanze lievi di cui all'art. 3 comma 1 vengono sanzionate con l'ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, sentito il responsabile. L'ammonizione è comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.
4. La violazione di cui all'art. 3 comma 2 *lettera b* prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.
5. La violazione di cui all'art. 3 comma 2 *lettera a* comporta anche la consegna del telefono cellulare all'Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori.
6. Le violazioni di cui all'art. 3 comma 2 *lettere e, f, g, e h* e la reiterazione delle altre mancanze gravi vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e del protrarsi nel tempo della condotta.
7. Il provvedimento di allontanamento dalle lezioni può prevedere per lo studente anche l'obbligo di presenza a scuola. Il Consiglio di Classe può disporre in alternativa o in aggiunta all'allontanamento dalle lezioni lo svolgimento di un'attività alternativa a favore dell'istituto.
8. I provvedimenti di allontanamento dalle lezioni di cui al comma 6, vengono assunti dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Le mancanze gravissime dell'art. 3 comma 3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.
10. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
11. I provvedimenti di cui al comma 9 vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri



favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 5 – Procedimento disciplinare**

Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l'allontanamento temporaneo dalla scuola, sono prese sempre dall'Organo collegiale (CdC o CdI) individuato come competente e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare:

- a) il promotore del provvedimento disciplinare comunica al Dirigente Scolastico le cause della sua richiesta con una relazione circostanziata in forma scritta o orale;
- b) il D.S., entro 2 giorni dall'informativa, convoca lo studente per contestargli l'addebito e sentire le sue spiegazioni verbali, chiedendo eventuale relazione scritta per il Consiglio di classe;
- c) il D.S., qualora ravvisi la necessità di un intervento disciplinare più grave del richiamo verbale e/o scritto, convoca con procedimento d'urgenza, entro le 24 ore successive all'incontro con lo studente, l'organo collegiale competente a comminare la sanzione, e ne informa la famiglia in forma scritta e/o orale;
- d) l'organo collegiale competente attua il procedimento disciplinare di norma in un'unica riunione che comprenda in successione la fase istruttoria-testimoniale, alla quale deve essere invitato a testimoniare e a produrre prove a lui favorevoli lo studente, e la delibera di sanzione;
- e) nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui;
- f) in caso di infrazioni particolarmente gravi il consiglio di classe può rimettere al consiglio d'Istituto il compito di comminare la sanzione. In tal caso il Consiglio d'Istituto in una prima seduta formula la proposta di sanzione e nella seconda la vota;
- g) il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minore; solo in caso di sanzioni uguali o superiori a 15 giorni il provvedimento viene comunicato anche al Direttore dell'USR; il provvedimento disciplinare diventa esecutivo a partire dal giorno successivo alla comunicazione scritta;
- h) le sanzioni comminate sono riportate sul Registro Generale delle Sanzioni e sulla pagella, solo se superiori a 10 gg. di sospensione.

#### **Art. 6 – Risarcimento dei danni**

1. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

#### **Art. 7 – Diritto di iscrizione ad altra scuola**

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.


#### **Art. 8 Continuità nel rapporto con la scuola in caso di allontanamento**

1. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica
2. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

#### **Art. 9 Effetti dei procedimenti disciplinari**

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
2. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
3. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

#### **Art. 10 – Impugnazioni**



1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 12.
3. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

#### **Art. 11. – Organo di Garanzia**

1. L'Organo di Garanzia interno è composto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede, due (2) docenti designati dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente; un (1) genitore, designato dal Consiglio di Istituto tra i genitori Rappresentanti dei consigli di classe, nello stesso modo è designato anche un membro supplente; uno (1) studente designato dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti eletti nei Consigli di Classe o nella Consulta; nello stesso modo è designato anche un membro supplente.
2. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.
3. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
4. L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
5. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.
6. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 12 Ricorso all'organo di garanzia**

1. Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

#### **Art. 13 – Pubblicità**

1. Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola e pubblicato sul sito web, in via permanente, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.

(modificato luglio 2016)

